

Tra le pieghe della sociologia giuridica in Italia

La presenza assente di Giuseppina Nirchio

di Alberto Scerbo *

Sommario: 1. Qualche ipotesi sulle ragioni di un oblio – 2. Una ricostruzione della sociologia giuridica in Italia – 3. Per una sociologia spiritualistica e personalistica – 4. Nirchio e la sociologia giuridica.

Abstract: In this work there are the different directions followed by legal sociology in the development phases following its birth: the more theoretical ones referring to the analysis of the process of formation and application of law and those relating to the behaviours of the active protagonists of legal dynamics, as well as those referring to the effects that affect the passive subjects of the life of law. Giuseppina Nirchio's proposal exalts, in a critical version, the limits of positivist constructions and at the same time highlights the shortcomings that both followers of neokantism and those of neo-idealist extraction are facing. From this point of view his thought does not differ substantially from the observations of Renato Treves, who, in outlining the panorama of Italian social thought, highlights a trend, all positivist, aimed at elaborating a historicist and spiritualist social philosophy on the one hand and an idealist one on the other, which is directed towards the configuration of a metaphysics of society.

Keywords: Sociology of law, justice, Treves, Nirchio.

* Professore ordinario di filosofia del diritto e di teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione, Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro.

1. Qualche ipotesi sulle ragioni di un oblio

Nel volume *Sociologia del diritto* Treves, fondatore di tale disciplina in Italia, nel tracciare l'origine e l'evoluzione di questo tipo di studi, sottolinea come all'iniziale influenza del positivismo e dell'evoluzionismo, che aveva favorito l'interesse diretto di sociologi e di filosofi del diritto per un'analisi sociologica dei problemi giuridici, abbia fatto seguito una fase di stasi, motivata dal dominio culturale del pensiero idealistico di Croce e Gentile. La ripresa avviene tra la fine della seconda guerra mondiale e la fine degli anni sessanta del Novecento, ma lo sviluppo della materia in questo periodo non è propriamente di matrice accademica e si caratterizza per la prevalenza di un sostanziale empirismo. Con la conseguente predilezione per indagini di microsociologia giuridica, a tutto discapito dei «contributi teorici e storici di carattere generale»¹.

La ricostruzione precisa dell'altalenante andamento di questo tipo di ricerche si infrange, però, su una vistosa dimenticanza, che non trova giustificazione nel quadro teorico così correttamente delineato. Infatti, Treves non manca di sottolineare i nodi problematici che caratterizzano gli esperimenti sociologici in ambito giuridico formulati da importanti filosofi del diritto come Carle e Vanni. Per quanto ispirati da spirito critico nei riguardi del positivismo, i lavori di questi autori appaiono ripiegati sull'eclettica combinazione delle influenze provenienti dalla scuola storica tedesca con le suggestioni evoluzionistiche spenceriane, che finiscono per produrre una sociologia specialistica tutta proiettata sullo studio del diritto come mondo sociale a sé e della giustizia come fatto sociale. E non manca inoltre di evidenziare come la pretesa scienziata della filosofia positivista abbia indotto, dal lato della sociologia, ad analizzare il diritto attraverso una commistione di scienze, con il dichiarato intento di pervenire ad una teoria generale dei fenomeni giuridici. Si spiega così il ridimensionamento valutativo operato nei confronti della prima opera italiana dal titolo specifico *Sociologia giuridica* di Carlo Nardi-Greco pubblicata nel 1907². In questo caso si rileva, per l'appunto, lo svolgimento di un'indagine diretta a spiegare, con l'ausilio della biologia e della psicologia sociale, il processo di formazione dei fatti giuridici nelle diverse forme di comunità e,

1. R. Treves, *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi* [1987], Einaudi, Torino 1993, p. 197.

2. C. Nardi-Greco, *Sociologia giuridica*, Flli Bocca, Roma-Torino-Milano 1907.

su queste basi, la struttura, le cause di mutamento e il contenuto del diritto. Un esame dei problemi giuridici che recupera un approccio autenticamente etnologico e si caratterizza per criteri e metodologie molto vicini ad una antropologia giuridica.

In questo contesto rimane inspiegata, invece, la totale dimenticanza, o meglio ancora l'omissione, della prima opera monografica in materia, *Introduzione alla sociologia giuridica* di Giuseppina Nirchio, apparsa nel 1957³. Se così non fosse stato, si sarebbe data evidente dimostrazione di come anche nel corso degli anni cinquanta dell'altro secolo l'accademia ha, in verità, avvertito il richiamo della ricerca sociologica per la comprensione dell'universo giuridico. Inoltre, si sarebbe rilevata, nella prefazione, la medesima linea interpretativa di Treves in ordine ai differenti stadi di progresso della sociologia del diritto. In più, si sarebbe scoperta subito l'intenzione di «valutare criticamente i motivi di legittimità dell'esistenza e dell'autonomia, i caratteri peculiari, la funzione e il metodo di tale disciplina, attraverso un *excursus* storico delle più note teorie giuridico-sociologiche dei cultori della materia italiani e stranieri»⁴. Si prospetta, così, con ogni probabilità, il primo studio italiano, insieme teorico e storico, nel settore scientifico in formazione della sociologia giuridica. Di fronte a ciò diventa quasi naturale chiedersi quale può essere la ragione che ha determinato l'oblio di quest'autrice e la scomparsa del suo libro dalla storia della sociologia del diritto in Italia.

Si deve immediatamente sgombrare il campo dall'idea della mancata conoscenza da parte di Treves di Giuseppina Nirchio, della sua attività di sociologa e dei suoi specifici interessi giuridici. Basta ricordare due sole circostanze: in una nota di un saggio⁵ Treves cita un intervento di Nirchio su *La sociologia giuridica in Italia*, senza contare che la stessa studiosa palermitana si trova ad essere, proprio insieme a Treves, componente della commissione per gli esami di abilitazione alla libera docenza in sociologia per la sessione dell'anno 1960. Ed

3. G. Nirchio, *Introduzione alla Sociologia giuridica*, I, Arti Grafiche A. Renna, Palermo 1957. Francesco Viola sottolinea che Giuseppina Nirchio è stata un'antesignana della sociologia giuridica, «disciplina ancora sconosciuta in Italia, molto prima di quando Renato Treves se ne facesse paladino con successo» (F. Viola, *L'insegnamento della Filosofia del diritto*, in G. Purpura (a cura di), *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. Origini, vicende ed attuale assetto*, Kalòs, Palermo 2007, p. 228).

4. G. Nirchio, *Introduzione alla Sociologia giuridica*, cit., Prefazione, p. VII.

5. R. Treves, *La doctrina del estado de Hermann Heller*, in «Revista del Ministerio de Justicia», 1957, p. 361.

allora, una spiegazione è stata affacciata da Simona Andrini, secondo la quale «la Nirchio, incolpevole, scontava due “gravi” peccati, essere l’allieva di Camillo Pellizzi, osteggiato come nemico da Renato Treves, ed il fatto di muoversi in ambito cattolico, lì dove la nuova sociologia del diritto si caratterizzava in quanto espressione soprattutto di un pensiero laico che ne rivendicò (a torto ma immediatamente) la primazia»⁶.

In questa tesi vi è molto di vero, ma forse non tutto, e comunque non in questi termini perentori. Giuseppina Nirchio è, infatti, allieva di Eugenio Di Carlo, che insegna filosofia del diritto nella facoltà di giurisprudenza dell’Università di Palermo fin dal 1936, ma è anche titolare della cattedra di sociologia nella stessa facoltà ed in quella di economia e commercio. Nirchio è assistente volontaria di sociologia già dall’a.a. 1949-1950 e poi assistente straordinaria di filosofia del diritto a partire dall’a.a. 1951-1952. In questa situazione è presumibile che Di Carlo abbia indirizzato la propria allieva, accanto agli iniziali interessi giusfilosofici⁷, verso gli studi sociologici, che avevano comunque uno stretto legame con la filosofia del diritto. E così fin dall’a.a. 1952-1953 Nirchio ha l’incarico di sociologia generale e di sociologia coloniale nella scuola di statistica e nell’a.a. 1958-1959 compare nell’annuario dell’Università di Palermo come titolare della libera docenza di sociologia nella facoltà di economia e commercio. Non è, quindi, allieva di Camillo Pellizzi. Del resto, nei suoi lavori, mentre il riferimento a Di Carlo è continuo e denota una piena corrispondenza di idee, i richiami a Pellizzi, che, non bisogna dimenticare, è il primo ordinario di sociologia, e non può essere trascurato sul piano scientifico, sono limitati e del tutto inerenti al singolo argomento trattato⁸.

6. S. Andrini, *Percezione sociologica e cultura giuridica: Tullio Ascarelli*, in «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», 2012, n. 1, p. 35. Un primo accenno era già stato fatto nel saggio *Max Weber en Italie: un siècle d'attention*, in P. Lascoumes (a cura di), *Actualité de Max Weber pour la sociologie du droit*, LGDJ, Paris 1995.

7. I primi lavori riguardano argomenti squisitamente giusfilosofici: G.B. Vico e la scienza del diritto, in «Sophia», 1951, n. 2, pp. 233-239, *L'autonomia del diritto nel sistema crociano*, in «Sophia», 1952, n. 1, pp. 94-101, *Una nuova interpretazione della filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio*, in «Sophia», 1953, n. 1, pp. 108-115, *Intorno al pensiero di Gustav Radbruch*, in «Il Politico», 1953, n. 3, pp. 233-236 e la recensione al volume di G. Radbruch, *Rechtsphilosophie*, in «Il Politico», n. 3, 1953, pp. 407-411. A questi si devono aggiungere uno scritto più filosofico, *Pasquale Galluppi e la sua interpretazione del pensiero cartesiano*, in «Sophia», 1951, n. 2, pp. 222-239, ed un altro su un argomento del tutto particolare, *L'arte musicale come scienza del linguaggio*, in «Rivista musicale italiana», 1951, pp. 167-175.

8. Ne è esempio il richiamo al saggio *Il divino e la storia nella sociologia di Luigi Sturzo* nella monografia dedicata al pensiero sociale di Sturzo.

È anche vero, però, che la sua formazione è cattolica e l'impostazione scientifica è marcatamente di matrice giusnaturalista, sicché, per quanto distante dalle posizioni ideologiche e politiche di Pellizzi, è probabile che nello scontro tra quest'ultimo e Treves non abbia simpatizzato per le posizioni del secondo. Nel conflitto, sorto nel corso degli anni cinquanta, un ruolo fondamentale è rivestito sicuramente dall'aspetto ideologico, che produce un'inevitabile ricaduta sul modo di intendere la struttura e la funzione della sociologia⁹. Treves ha ben chiara la visione che deve presiedere all'analisi dei fenomeni sociali nel dopoguerra, del tutto svincolata da atteggiamenti nostalgici e da rimasticature di concezioni precedenti¹⁰. A differenza di Pellizzi, che, invocando una sorta di continuità tra la sociologia praticata durante il fascismo e quella sviluppata in epoca repubblicana, si fa promotore di una rielaborazione critica delle scienze sociali del ventennio e sostenitore del valore teorico dei principi del corporativismo¹¹. Ed allora, per quanto non si possa sostenere la condivisione della posizione di Pellizzi da parte di Nirchio, la lettura della *Introduzione alla sociologia giuridica* rivela l'atteggiamento di fondo tenuto nei riguardi di Treves.

È piuttosto curioso, infatti, che nel volume si ripercorre il cammino di quasi tutta la filosofia del diritto della prima metà del Novecento, si dedica un paragrafo al problema dell'esperienza giuridica, comprendente la sintesi dell'opera di Bobbio, Fassò, Capograssi e perfino Panunzio, si traccia un panorama della sociologia giuridica italiana più recente, che va da Cesarini Sforza a Paresce, da Leonardi a Matteucci, e non si trova alcun accenno specifico al contributo di Treves. Ovvero dell'autore, proveniente peraltro dalla filosofia del diritto, che al tempo ha già coltivato studi sociologici nell'esilio argentino¹² e ha intrapreso, al suo ritorno in Italia, un cammino più direttamente aperto alla sociologia

9. Al riguardo si rinvia a M.M. Burgalassi, *Itinerari di una scienza: la sociologia in Italia tra Otto e Novecento*, FrancoAngeli, Milano 1996 e più di recente A. Scaglia, *25 anni dell'Associazione nazionale di sociologia. Materiali per scriverne la storia*, Quaderno 39, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento, 2007, in particolare pp. 17-18.

10. Cf. R. Treves, *Gli studi e le ricerche sociologiche in Italia*, in Aa.Vv., *La sociologia nel suo contesto sociale. Atti del IV Congresso mondiale di sociologia*, Laterza, Bari 1959, pp. 172-211.

11. C. Pellizzi, *Gli studi sociologici in Italia nel nostro secolo*, in «Quaderni di Sociologia», 1956, n. 20, pp. 66-89 e n. 21, pp. 123-141 e *Italy*, in J.S. Roucek (ed.), *Contemporary Sociology*, Philosophical Library, New York 1958, pp. 851-872.

12. È sufficiente ricordare *Sociologia y filosofía social*, Editorial Losada, Buenos Aires 1941 e *Introducción a las investigaciones sociales*, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán 1942.

del diritto¹³. Il lavoro di Treves è conosciuto, ma evidentemente non è ritenuto meritevole di specifico approfondimento, e in sostanza non rilevante ai fini dello sviluppo del pensiero sociologico-giuridico. Pertanto, vi è un riferimento espresso, ma relegato in una nota, dove si riconosce Treves come espressione dell'indirizzo della filosofia della cultura che si riconnette alla sociologia della conoscenza e si ricorda come il saggio sull'esperienza giuridica si riduce alla rivendicazione dell'unità della filosofia e della scienza giuridica.

Non basta la visione antimetafisica di Treves a motivare da sola questa scelta, e neppure da sola la sua laicità, ma questi due fattori diventano essenziali nel momento in cui si agisce in funzione della costruzione della sociologia del diritto come disciplina autonoma. Treves ha già avviato l'occupazione degli spazi liberi della sociologia del diritto e si è fortemente impegnato per la sua legittimazione scientifica ed accademica. Rappresenta, cioè, l'unica vera alternativa teorica alla determinazione dei caratteri costitutivi e alla definizione dell'identità di una nuova materia di studio e di insegnamento. E Giuseppina Nirchio si fa promotrice, invece, di una sociologia del diritto di ispirazione metafisica, basata sui principi e fondamenti posti dalla filosofia spiritualistica del realismo cristiano, e soprattutto della speculazione tomistica. Si comprende, quindi, il tentativo di minimizzare l'apporto delle riflessioni sociologiche di Treves, ma anche il motivo per cui ad un primo volume non abbia poi fatto seguito il secondo dedicato agli autori stranieri. Quando l'indirizzo di derivazione laica e antimetafisica sostenuto dall'allievo di Solari si è imposto come quello dominante, è venuto a mancare ogni interesse ad insistere nella battaglia ideale e, perciò, da quel momento in poi si ripiega sulla ricerca sociologica in senso ampio, nel rispetto di una prospettiva giusnaturalista e con riguardo a temi ed autori di provenienza cristiana¹⁴.

La supposizione avanzata da Andrini trova, così, un profilo più netto e inserisce la vicenda del testo di Nirchio nella contesa "di potere" per il predominio scientifico ed accademico sulla sociologia del diritto. La risposta di Treves si completa lentamente nel tempo, ma acquista valore definitivo: e il ricordo di

13. Soprattutto con il volume *Diritto e cultura*, Giappichelli, Torino 1947.

14. Di questo periodo sono gli articoli *La sociologia religiosa in Francia*, in «Idea», 1959, n. 9, pp. 514-521, *Socialità, autorità e libertà nel pensiero di Luigi Sturzo*, in «Sociologia», 1961, n. 1-4, pp. 226-242, *La scienza delle cose e delle storie umane nel pensiero di Cataldo Jannelli*, in «Sociologia», 1961, n. 1-4, pp. 243-264, *Lo storicismo sociologico di Luigi Sturzo*, in «Il Circolo Giuridico», 1962, n. 1, pp. 9-69.

Giuseppina Nirchio e della sua *Introduzione alla sociologia giuridica* si dissolve e svanisce. Non c'è nulla di nuovo, perché da sempre le dispute accademiche a volte hanno avuto esiti cruenti e hanno prodotto effetti simili. Ma il tempo trascorso ha ormai chiarito e stabilito in termini precisi i contorni, variegati e profondi, della ricerca in ambito sociologico-giuridico. E non è sufficiente qualche citazione sporadica per recuperare la memoria. Rimane una sensazione di vuoto, perché riporre nel nulla chi ha trascorso la sua vita studiando e scrivendo equivale quasi a negare la sua stessa esistenza. E allora forse è arrivato il momento di riaprire le pagine del libro di Giuseppina Nirchio¹⁵.

2. Una ricostruzione della sociologia giuridica in Italia

Il quadro della sociologia giuridica italiana, tra fine Ottocento e inizio Novecento, si intreccia inestricabilmente con gli sviluppi della filosofia del diritto. Avverte gli influssi del sistema di filosofia positiva di Comte, per il quale il diritto va relegato, con il suo carattere di absolutezza, al piano metafisico, che filtra nella formulazione dell'assoluto dei diritti umani di provenienza razionalistica, e bisogna affidarsi ai doveri reciproci di tutti gli individui per la riorganizzazione sociale dell'umanità. Dall'esclusione della giuridicità come elemento di regolamentazione dei rapporti sociali discende, così, la riduzione di ogni forma di sapere giuridico alla più elevata analisi strettamente sociologica. Ancor di più risente delle riflessioni del positivismo di Ardigò, che, dall'applicazione del metodo psicogenetico, trae un'interpretazione di tutta la realtà secondo un processo di formazione naturale. Nel fatto "naturale" della convivenza il passaggio dall'indistinto al distinto si concretizza, con l'apporto delle idealità sociali¹⁶, nell'abbandono della prepotenza individualistica in fa-

15. Per richiamare un'espressione usata da Satta a proposito dell'opera di Mortara in S. Satta, *Attualità di Lodovico Mortara*, in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Cedam, Padova 1968, p. 460.

16. Nel saggio *I presupposti metodologici della teoria ardigoiana delle idealità sociali*, in «Il Circolo Giuridico», 1952, Nirchio sottolinea come in questo concetto si possa intravedere il residuo di suggestioni metafisiche, tesi non condivisa da M.A. Simonelli, *Il diritto e la sua ombra. Le idealità giuridiche nella cultura del positivismo italiano*, in «Annali dell'Università degli Studi del Molise», 2008, n. 10, p. 200. Ad Ardigò la sociologa palermitana dedica successivamente *La teoria giuridico-sociologica di Roberto Ardigò*, in R. Orecchia (a cura di), *Filosofia del diritto e discipline affini. Atti del III Congresso Nazionale di Filosofia del Diritto*, Giuffrè, Milano 1958, pp. 170-180.

vore della giustizia della socialità. Si riesce anche a mantenere una prospettiva giusnaturalista, ma all'interno di una costruzione strettamente naturalistica. Si prospettano, infatti, due volti della giustizia, quello dal lato del potere, con il suo carico di obbligatorietà e coazione, e l'altro dalla parte dell'individuo, con un carattere di potenzialità. Corrispondenti alla relazione tra giustizia effettiva e giustizia potenziale, tra diritto positivo, in capo al potere, e diritto naturale, dell'individuo, che propone, in altra forma, il rapporto tra l'imperfezione concreta del reale e la perfezione astratta dell'ideale, che crea e giudica. Pertanto la sociologia si identifica con la filosofia del diritto positiva, in quanto destinata allo studio della formazione naturale dell'idea del giusto, grazie al quale si decifra l'intera realtà sociale. Questi ascendenti teorici sono, ad avviso di Nirchio, fondamentali per comprendere, da una parte, il fiorire in Italia di una sociologia giuridica slegata da un vincolo ancillare con la sociologia generale e, dall'altra, le rivendicazioni dei positivisti più ortodossi, nonché i contrasti marcati e a volte conflittuali tra sociologi e filosofi del diritto.

Viene evidenziato, così, lo speciale contributo di Nardi-Greco, che prende avvio dalle premesse metodologiche e gnoseologiche poste da Asturaro, per il quale la sociologia è da intendere come filosofia delle scienze sociali, che, allo stesso modo della filosofia generale, unifica tutti i loro risultati e svolge al contempo una funzione deontologica nei confronti dei diversi fenomeni. Si comprende, pertanto, come lo studio del diritto, nelle sue differenti componenti, sia assorbito dalla sociologia e dalla filosofia, con il risultato di non concepire partizioni specifiche di queste due discipline. Su queste basi Nardi-Greco affronta la spiegazione dei fatti giuridici alla luce dei fattori sociali generali e rileva l'anteriorità della struttura giuridica rispetto all'organizzazione politica. L'individuazione della forza sociale quale causa essenziale del fenomeno giuridico spinge alla negazione del principio della statualità del diritto e all'affermazione del pluralismo giuridico e al riconoscimento della rilevanza dei sistemi indipendenti dalle istituzioni politiche. Si evince con chiarezza che non si stanno qui elaborando i canoni di una scienza autonoma, ma, più semplicemente, si sta dando indicazione dell'oggetto di un particolare studio sociologico, magari con l'auspicio di pervenire alla sostituzione della filosofia del diritto, al tempo dai contenuti ancora vaghi e nebulosi.

L'atteggiamento critico nei confronti della dottrina comtiana e il progressivo avvicinamento all'insegnamento ardigoiano danno origine ad un indirizzo

scolastico contrassegnato da una pluralità composta di sfaccettature, che risentono fortemente degli intrecci con influenze teoriche di varia natura. Già in Asturaro si delinea l'ombra della concezione materialistica della storia¹⁷, che compare anche nella concezione di Groppali, dove si interseca con l'orizzonte evoluzionistico per approdare ad un'idea del diritto come formazione naturale. Il risultato di tale assunto è la puntualizzazione degli aspetti costitutivi della filosofia del diritto, che non può essere ritenuta alla stregua di una filosofia particolare, perché capace soltanto dell'esame del diritto nel contesto della realtà sociale, senza possibilità di connessione con l'ordine universale, ma di essere ricompresa nel novero delle scienze pratiche. In questa veste, indaga, con il metodo induttivo, le leggi di formazione e la funzione sociale del diritto, e contemporaneamente stabilisce, deduttivamente, i principi e le norme idonei a determinare il miglioramento dell'ordinamento giuridico. La filosofia del diritto così ridimensionata finisce, però, per essere subordinata alla sociologia, che, rivestita del carattere sintetico di un'autentica filosofia sociale, riesce a ricondurre i fenomeni sociali nell'alveo dell'universalità.

Miceli si rivolge alla psicologia sociale, che, con l'ausilio dell'induzione storica e dell'osservazione comparata, consente di interpretare il diritto come una spontanea emanazione delle forze psichiche e, quindi, come prodotto della coscienza collettiva. Apporta qualche variazione in ordine all'identità della filosofia del diritto, perché, dotata della duplice valenza teoretica e pratica, assolve alla funzione di sintetizzare i risultati delle scienze giuridiche particolari allo scopo di spiegare la complessità del fenomeno giuridico. Rimane pur sempre legata strutturalmente alla sociologia, perché partecipa all'elaborazione superiore compiuta da quest'ultima della più vasta fenomenologia sociale. Si ripropone, in tal modo, la supremazia scientifica della sociologia, ma si riscontra anche un flebile accenno alla possibilità di prevedere una sociologia giuridica provvista di autonomia disciplinare.

Si profila inoltre l'interferenza dello storicismo giuridico, che, in maniera diretta, è accolta da Brugi, il quale individua nei giuristi tedeschi i precursori del positivismo¹⁸, come può dedursi dalla configurazione, da parte di Ardigò,

17. Su questo argomento Nirchio scrive un breve articolo, *Marxismo, scienza del diritto e sociologia*, in «Celebes», 1964, n. 2, pp. 37-44.

18. Sul punto Nirchio chiarisce che la scuola storica del diritto, in virtù di distinti presupposti genealogici, ha «posto in rilievo e affermato unicamente il dinamismo storico del diritto e non il cri-

dell'idealità sociale come formazione storica progressiva. La concorrenza tra ottica storicistica e orientamento positivistico si traduce nella lettura della fenomenologia giuridica nei termini del processo evolutivo del diritto romano e nella correzione del diritto naturale in diritto in formazione, a sua volta relativo perché prodotto della storia, contrapposto al diritto vigente. E così la filosofia giuridica, a cui è affidato il compito di approfondire il diritto in quanto formazione storica, soffre della subordinazione alla sociologia, che presiede alla sintesi delle leggi poste a fondamento della struttura e della funzione della società umana e, perciò, vanifica la pretesa di autonomia di ogni sociologia particolare.

Per Nirchio, il lavoro speculativo di questi autori ricade interamente in un estremo sociologismo, che impedisce di scorgere i tratti di una vera sociologia giuridica, poiché presta esclusiva attenzione all'aspetto sociale e si riduce, in sostanza, ad una mera «interpretazione in senso sociologico del diritto»¹⁹. La svolta sociologica di stampo positivistico si scontra, però, con le correnti giusfilosofiche dogmatiche, che rivendicano il bisogno di trattare il problema giuridico all'interno di più generali sistemi filosofici. L'influenza del neokantismo, gli stimoli del neoidealismo e gli slanci metafisici e spiritualistici premono in direzione della valorizzazione del fattore normativo e dell'aspetto formalistico ad esso collegato, nonché del recupero della dimensione metagiuridica.

Per queste ragioni, le intersezioni dottrinali nell'impianto positivistico creano, successivamente, visioni cariche di particolare senso critico. E così, ad esempio, lo storicismo si insinua anche nell'ecclettica produzione di Carle, ma con l'obiettivo di proporre la necessaria integrazione tra gli indirizzi positivo, storico e ideale per procedere, con il contributo della comparazione, all'analisi contemporanea dei fattori materiale e spirituale, del piano reale in connessione con quello ideale, al fine di comprendere lo svolgimento nella sfera storica dei valori della realtà sociale. La ricaduta di tale procedimento conoscitivo in ambito giuridico conduce all'individuazione dell'elemento psicologico come fondamento della genesi e dell'evoluzione del diritto, formulata nelle modalità

terio evolucionistico nel senso voluto dalla filosofia positivistica» (*Introduzione alla sociologia giuridica*, cit., p. 94).

19. Ivi, p. 13.

consacrate dal diritto romano. Gli echi del pensiero vichiano, che aleggiavano nelle concezioni d'ispirazione storicistica, penetrano anche nell'opera di Falchi, aperta all'iniziale influenza della filosofia positiva e al successivo distacco teorico. Sempre lontano dalle prospettive evoluzionistiche ed empiristiche, non accoglie neppure i canoni dell'immanentismo idealistico ed approda ad un sostanziale storicismo critico, centrato sul concetto di formazione storica, che consente di dedurre le forme costanti e specifiche assunte dallo spirito umano nella concretezza della realtà sociale.

Si inizia a percepire chiaramente la flessione dell'impostazione positivista in merito all'applicazione del metodo sociologico alle questioni giuridiche, che si insinua anche in uno studioso come Levi, il quale accoglie inizialmente i principi fondanti del pensiero di Ardigò ed elabora una teoria psico-genetica dei fenomeni sociali. Non tarda, però, ad allontanarsene e ad assorbire i precetti dell'idealismo crociano, sebbene riesca a mantenersi equidistante tanto dall'idealismo quanto dal positivismo e ad affermare l'identità tra diritto e società, o meglio tra organizzazioni sociali ed ordinamento giuridico. Lo sviluppo di una filosofia critica spinge a puntualizzare l'incapacità sistemica della sociologia, discendente dalla sua difficoltà a operare una sintesi completa delle caratteristiche dei fenomeni sociali. Ciò implica l'illegittimità della pretesa di condensare dentro di sé e di sostituire le singole scienze sociologiche, allo stesso modo di quanto avviene per l'aspirazione della sociologia del diritto di prendere il posto della pluralità delle scienze giuridiche.

Una sorta di sintesi riassuntiva delle problematiche poste dall'analisi di Nirchio sullo stato delle ricerche sociologiche intorno al diritto nella fase iniziale si può visualizzare attraverso l'esposizione delle tesi di Fragapane e Vanni e della loro polemica intorno al rapporto tra sociologia e filosofia del diritto. Il primo riprende i temi basilari dell'evoluzionismo spenceriano e accoglie l'idea che l'evoluzione della cultura e della società dipende essenzialmente da fattori psicogenetici. Per questo motivo il rapporto psico-sociale tra individuo e società costituisce il fondamento della morale e del diritto. Lo stesso sostrato evoluzionistico caratterizza il pensiero di Vanni, per il quale il connotato rappresentativo della realtà sociale è dato dalla storicità. Le leggi dello sviluppo storico favoriscono l'equilibrio dell'ordine sociale, ma anche la deduzione delle tendenze sociologiche e la scoperta dell'ideale sociale. Da questa interpretazione critica della realtà secondo i dettami di un evoluzio-

nismo storicista consegue il perseguimento di una finalità etica di fondo, diretta a regolare ed orientare l'attività dell'uomo. La sociologia si prospetta, pertanto, alla stregua di una filosofia delle scienze sociali, chiamata a svolgere una funzione direttiva e sintetica, finalizzata alla verifica dell'effettivo svolgimento del complessivo processo di evoluzione umana. La filosofia del diritto evoluzionistica trae linfa dalla legge naturale dell'adattamento, che determina le norme giuridiche, in armonia con il mutamento delle condizioni sociali, con l'esito di profilarsi come relative, rispetto al divenire della storia, ma dotate di valore assoluto, in senso positivo, perché espressione della natura della realtà sociale. Per il suo profilo etico ed ideale si riveste, però, di un carattere eminentemente deontologico, che la differenzia in modo decisivo dalla sociologia. Fragapane contesta la funzione pratica della filosofia giuridica, dal momento che, poiché l'analisi storica non permette la conoscenza delle leggi dei fenomeni sociali, non appare in grado di stabilire fini e mezzi dell'azione degli uomini; senza contare che non riesce a cogliere le cause di trasformazione delle forme di organizzazione della società. Non è così per la sociologia, che procede alla sintesi dei dati provenienti da tutte le filosofie particolari e, quindi, effettua anche l'interpretazione sistematica della realtà giuridica. Tale contrasto ha un conseguente effetto sul modo di concepire la sociologia giuridica. Da Vanni è ricondotta al processo metodologico ed ermeneutico dello storicismo tedesco ed assume i risvolti di una storia naturale del diritto, indirizzata alla definizione delle modalità di formazione e sviluppo psico-sociale delle istituzioni giuridiche. La convivenza tra filosofia e sociologia giuridica è, al contrario, negata da Fragapane, che, a causa delle sue ascendenze spenceriane, non pensa alla possibilità di un'autonoma disciplina sociologica, nella convinzione che la ricerca genetico-evolutiva sul diritto rientra pienamente nel più ampio esame dei diversi ambiti delle scienze concrete spettante alla sociologia generale.

Dall'esposizione fatta emerge in maniera puntuale il tentativo della filosofia positivista di imporre il proprio metodo e i propri criteri di ricerca e, di seguito, la volontà di soppiantare con la sociologia ogni possibile indagine speculativa sul diritto. Le forme praticate hanno seguito differenti direzioni, nel senso che in alcuni casi si è sostenuta, sulla scia delle idee di Ardigò, la riduzione del giuridico al sociologico, in altri si è pensato alla subordinazione della ricerca filosofica a quella sociologica, in altri ancora alla convivenza tra le due

forme di sapere, ma con caratteri e obiettivi del tutto diversificati. L'assalto della sociologia ha provocato la reazione dei filosofi del diritto, che non hanno esitato a rivendicare il primato esclusivo dell'indirizzo dogmatico e hanno, al contempo, concorso all'affermazione delle correnti teoriche volte a sgretolare i valori del positivismo e a sfaldare il contributo del sociologismo. Ciò ha frenato il cammino identitario della sociologia giuridica e ne ha limitato le opportunità di legittimazione scientifica, perché confusa, da una parte, nel più vasto campo della sociologia generale e inglobata, dall'altra, nell'alveo della filosofia. La sua esistenza è rimasta avvolta nell'ombra e ha finito per coprire «funzioni e piani di indagine modesti e criticamente determinati», in modo da evitare che «invadesse illegittimamente il campo spettante [alla Giurisprudenza e alla Filosofia del diritto] e presumesse di sostituirsi ad esse»²⁰.

A questo punto Nirchio mette in rilievo come in un momento successivo gli studi giusfilosofici acquistano una rilevante carica critica nei confronti del principio della statualità del diritto. Da un lato, per l'espansione delle correnti antiformalistiche, e il progressivo successo della concezione istituzionalistica, dall'altro, per il bisogno di recuperare uno sguardo più attento all'azione umana pienamente inserita nel mondo concreto della storicità. In questo panorama affiora la necessità di approfondire il problema dell'esperienza giuridica, che era già stato enucleato nel corso degli anni trenta del XX secolo²¹, ma riprende vigore agli inizi degli anni cinquanta²², e che fornisce qualche spunto di riflessione per un rilancio della sociologia giuridica. All'interno di questo ambito teorico si aprono ulteriori spazi di ricerca, che coinvolgono il concetto di diritto vivente²³, a partire dalla trattazione di Ehrlich, la questione dell'attuazione spontanea del diritto, e le forme giuridiche extrastatali, che esprimono una formazione del diritto non identificabile con il principio di normatività e rinviano, tutte indistintamente, all'organizzazione sociale.

20. Ivi, p. 15.

21. Da Capograssi con i volumi *Analisi dell'esperienza comune*, Athenaeum, Roma 1930, *Studi sull'esperienza giuridica*, Maglione, Roma 1932 e *Il problema della scienza del diritto*, Foro Italiano, Roma 1937.

22. A partire da E. Opocher, *Il valore dell'esperienza giuridica*, Tipografia Crivellari, Treviso 1947, per arrivare a G. Fassò, *La storia come esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano 1953 e R. Orestano, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Giappichelli, Torino 1953, con un prolungamento nel lavoro di A. Giuliani, *Ricerche in tema di esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano 1957.

23. Al tema sono dedicati i saggi *Il diritto vivente*, in *Atti del IV Congresso nazionale di filosofia del diritto. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato*, Giuffrè, Milano 1960, pp. 194-206 e *Italianische Untersuchungen zum jus vivens*, in «Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie», 1960, n. 4, pp. 537-551.

E così, la riedificazione della sociologia avviene allorché si attenua l'impeto positivistico e si rinnova il contributo della rielaborazione filosofica. In questo senso un ruolo fondamentale è rivestito dal criticismo kantiano e dalle successive correzioni e variazioni neokantiane. Come accade per Simmel, di cui Nirchio rinnova la conoscenza e lo studio con la traduzione delle lezioni berlinesi su Kant²⁴, allo scopo di mettere in luce come il richiamo al positivismo sia funzionale a porre come oggetto delle scienze dello spirito le relazioni psicologiche, sociologiche e storiche ed affermare la derivazione empirica e sociale dei principi morali. E che di seguito si affida alle categorie kantiane, ma con la volontà di sfumare l'aspetto formale delle forme per esaltare, invece, la loro funzione di esigenza ideale in chiave etica. Per stabilire, in ultima istanza, l'autonomia dei valori rispetto ai dati empirici e attribuire all'attività del soggetto, con il suo insieme di relazioni e di valutazioni, la determinazione della loro oggettività. Con l'effetto, però, di trasferire il valore nella vita, che diventa, perciò, la causa prima metafisica di tutto l'essere²⁵. O come traspare in Recaséns Siches, che per il tramite dell'insegnamento di Ortega y Gasset, precisa che il mondo della cultura è un sistema di funzioni della vita umana oggettivata, fondata su forme proprie, che si riversa nella realtà effettiva. Il diritto, parte integrante di tale costruzione, si differenzia per le categorie del normativo e del collettivo, che consentono ad ogni norma giuridica, di qualunque origine, di rappresentarsi come un tipo di azione umana. Per una sintesi, coerente con l'umanesimo di fondo della propria concezione, che considera tutte le forme sociali come strumenti al servizio del singolo individuo per la realizzazione dei suoi valori²⁶. All'interno di questo percorso non si manca di ricordare anche la visione speculativa della realtà sociale di Treves, che ritiene compito della sociologia la determinazione

24. Il testo tradotto da Giuseppina Nirchio è G. Simmel, *Kant. Sedici lezioni tenute all'Università di Berlino*, Cedam, Padova 1953 e riavvia la diffusione del pensiero di Simmel in Italia, che aveva avuto inizio negli anni Venti con la traduzione italiana di alcune brevi opere: si tratta di *I problemi fondamentali della filosofia* (traduzione di A. Banfi), Vallecchi, Firenze 1920, *Schopenhauer e Nietzsche* (traduzione di G. Perticone), Paravia, Torino 1923 e *Il conflitto della civiltà moderna* (traduzione di G. Rensi), Flli Bocca, Torino 1925, a cui fa seguito la traduzione di F. Sternheim dello scritto *L'intuizione della vita*, Bompiani, Milano 1938.

25. Così nella *Introduzione* a G. Simmel, *Kant. Sedici lezioni tenute all'Università di Berlino*, cit., pp. VII-XI.

26. Cf. G. Nirchio, *Società e diritto nella visione umanistica della vita di Luis Recaséns Siches*, Renna, Palermo 1957.

delle coordinate per la comprensione del lavoro delle singole discipline, per la sintesi dei loro risultati e per la descrizione ed interpretazione del panorama socioculturale di un'epoca²⁷.

Nirchio ribadisce, poi, l'importanza essenziale delle elaborazioni concettuali della sociologia tedesca, soprattutto per il fatto di avere compreso la necessità di operare l'interpretazione della realtà sociale alla luce di più generali principi filosofici. L'uso di questi criteri, intesi in senso relativistico, è offerto da Tönnies, che guarda al diritto naturale dal punto di vista materiale ed in direzione della strutturazione di un diritto comunitario sostenuto da precisi risvolti etici, e da Weber, a cui è dovuta la descrizione dei multiformi paradigmi assunti dal diritto naturale nella modernità. Si accenna ancora al più recente incontro della filosofia esistenzialistica di Abbagnano con le teorie sociali di matrice americana, come quelle di Merton e Parsons, che conduce all'individuazione di un concetto di ragione fondato sulla possibilità, da cui discendono i canoni metodologici delle scienze umane e l'elaborazione della teoria comportamentistica. Si richiama, inoltre, il pensiero di Gurvitch, come anche quello di Sturzo, a dimostrare la capacità della sociologia di superare le secche del positivismo e di sostenere la necessità di un supporto filosofico²⁸. Lentamente, ma progressivamente, si dipana il cammino verso la composizione dei tratti distintivi e dei compiti della sociologia, così come intesi da Nirchio, e quindi, poi, verso la delineazione delle strutture portanti di una ben identificata sociologia giuridica.

3. Per una sociologia spiritualistica e personalistica

La concezione sociologica di Nirchio può essere ricostruita a partire dal lavoro monografico dedicato a Sturzo, che fornisce quasi un riassunto delle fonti teoriche di riferimento dell'ambiente culturale di comune appartenenza, ma rivela, al contempo, i punti nodali di diversificazione.

27. Si rinvia, per questo, a G. Nirchio, *Il diritto come fenomeno culturale*, in «Il Politico», 1953, n. 2, pp. 233-236 e a *Sociologia e filosofia: significato e valore filosofico della sociologia*, in «Il Politico», 1954, n. 3, pp. 532-540.

28. Su questi sviluppi cf. G. Nirchio, *Teoria e ricerca nella sociologia contemporanea* in «Il Politico», 1956, n. 3, pp. 608-614 e *A proposito di vecchia e nuova sociologia*, in «Il Politico», 1958, n. 4, pp. 713-716.

Sturzo è lontano da qualunque trama positivista e da una visione deterministica della realtà sociale, osservata nel suo aspetto statico e misurata con l'ausilio del metodo sperimentale; privilegia, invece, lo studio dei fatti sociali nella loro concretezza e dinamismo, indispensabile per cogliere la complessità insita in essi e proiettarsi verso la comprensione della profondità dell'uomo. Non accoglie neppure l'interpretazione naturalistica di derivazione durkheimiana, che isola la società dall'uomo, ma neanche la teoria organicista degli istituzionalisti, che configura la società come un ente o corpo con un'esistenza in sé, poiché appaiono dimentiche dell'insieme di azioni, relazioni e interiezioni che la formano e ne definiscono i caratteri. Si mostra critico nei confronti del monismo propugnato dall'idealismo hegeliano, che produce l'annullamento dell'individuo nello Stato, ma anche nei riguardi dello storicismo crociano e gentiliano, che rimane confinato sul piano dell'immanenza.

Sacerdote, in pieno accordo con la dottrina sociale della Chiesa, attivamente impegnato in politica nella veste di cattolico, Sturzo accoglie la filosofia spiritualistica del realismo cristiano, sostenuta da uno storicismo non deterministico, e con un andamento non evolucionistico lineare, che risale al sistema vichiano ed è aperto al trascendente. La storicità non si esprime nella semplice materialità, ma coinvolge l'esperienza dell'individuo che si spiritualizza nella interiorità e si manifesta nella realtà dinamica della società. L'intervento nel processo storico dei fattori spirituali consente, perciò, di superare la limitata prospettiva individualistica e di approdare al personalismo sociale, che riconosce «alla persona umana una posizione di preminenza nell'ordine ontologico e nel piano sociale – perché – dipendente dal principio spirituale dell'essere»²⁹. Lo «sviluppo» unitario della storia è prodotto dalla razionalità, principio regolatore della coscienza dell'uomo, sicché la sociologia deve oltrepassare la pura descrizione, per volgersi all'interpretazione dei fatti e delle azioni e cogliere il senso intrinseco delle dinamiche sociali.

I contorni delineati fin qui non si possono, però, considerare completi, poiché è del tutto rispondente ai presupposti di partenza la necessità di non rimanere radicati nell'immanenza. Infatti, la razionalità, operante nella realtà positiva, ha origine dal divino e indirizza la conoscenza verso il trascendente, che non è un fine in sé, perché promuove l'elevazione verso valori assoluti. L'ef-

29. G. Nirchio, *Il pensiero sociale di Luigi Sturzo*, Editoriale Ibis, Palermo 1964, p. 85.

fetto che ne discende è che i criteri orientativi che se ne deducono indirizzano la vita sociale verso la graduale realizzazione della volontà di Dio. Sennonché, la circostanza che Sturzo crei una cornice teologica e metafisica a sostegno e fondamento dell'intero impianto sociologico induce Nirchio a rilevare come ci si trovi di fronte ad una vera filosofia sociale, che assume caratteri equivalenti a quelli delle filosofie della storia di autori cristiani come S. Agostino, Vico e Bossuet.

Si scorge, così, una prima annotazione critica all'apparato concettuale sturziano. L'idea di base è che non vi può essere alcuna combinazione tra filosofia e sociologia, poiché quest'ultima è una scienza autonoma sorretta da un metodo sperimentale di carattere storico, diretto a verificare nel concreto la validità delle spiegazioni riguardanti forme e dinamiche sociali³⁰. Ed invece si trascende la storicità e si visualizza la presenza di una ben individuata dottrina filosofica a caposaldo della ricerca sociologica. In più, è indubbia l'intenzione di «cogliere la esperienza nella sua totalità attraverso la considerazione dello svolgimento ideale del processo storico che si dispiega secondo una linea tendente a realizzare l'unificazione del reale nella circolarità dei due aspetti del suo movimento, verso la razionalità e verso l'Assoluto»³¹.

Queste conclusioni, però, non valgono in assoluto, poiché, secondo Nirchio, in Sturzo, come nella filosofia della storia di Vico e Romagnosi, o in altri pensatori contemporanei, che hanno affrontato i temi sociologici da una prospettiva storicista, si può distinguere, nell'ambito del processo storico, il piano ideale da quello concreto. Il primo ripete i temi di uno storicismo filosofico direttamente connesso al pensiero cristiano, mentre l'altro si presenta come uno storicismo metodologico, che scava nella società concreta mediante il lavoro di rilevazione, descrizione e sperimentazione delle manifestazioni storiche nella società. Tale dualismo si riverbera sul modo stesso di essere della sociologia sturziana, visto che svolge nello stesso tempo una funzione teoretica e un compito pratico, indaga la società nella sua realtà storica, ma formula anche i criteri regolativi delle azioni individuali e sociali. Per il suo carattere di normatività rientra, così, per Sturzo, tra le scienze morali, ma rivendica inoltre

30. In merito cf. G. Nirchio, *La sociologia come scienza autonoma: tecniche sociografiche e sociometriche*, in «Il Politico», 1953, n. 1-4, pp. 226-242.

31. G. Nirchio, *Il pensiero sociale di Luigi Sturzo*, cit., p. 91.

il ruolo di scienza autonoma. Nirchio puntualizza, al riguardo, che l'impostazione teologica e metafisica che legittima la sua qualità normativa pregiudica la sua autonoma scientificità. Ed allora, per conciliare questi due poli si deve assolutamente retrocedere nella pretesa di assumere la prerogativa di scienza morale e fare affidamento esclusivamente sulla distinzione metodologica compositiva di una sociologia storicista su base spiritualista. Il rinvio dall'immanente al trascendente, dalla concretezza storica al livello deontologico evita tanto il riduzionismo scienziasta quanto la totalizzante esclusività filosofica e, pertanto, «giustifica una visione della scienza sociologica come disciplina empirica, storica e insieme di una filosofia sociale intesa nel duplice senso normativo (assiologia sociale) e critico (epistemologia sociale)»³².

Si tratta comunque di una correzione ad una forzatura strutturale, che si riverbera sul discorso relativo al fondamento del sociale. A questo proposito Sturzo chiarisce che la coscienza è il principio di concretizzazione della società, che si realizza grazie alla razionalità, quale principio di unificazione dell'esperienza, in forza della quale si compiono gli atti e le manifestazioni di sviluppo della realtà concreta. Proprio questi riferimenti interiori, che lambiscono il lato spirituale, spostano la sua teoria dall'ambito filosofico a quello psicologico, nonostante la sua espressa ostilità verso psicologia, biologia e altre scienze ausiliarie. Si svelano, in maniera definitiva, le contraddizioni della concezione sociologica di Sturzo. La sua ambizione è di progettare una dottrina sociologica spiritualista e personalista a base storicista, che non sfoci in soluzioni deterministiche, ma non sia condizionata da presupposti filosofici di fondo. Il problema è dato, però, dal fatto che l'anima scientifica e quella filosofica si scontrano continuamente. I concetti radicati del proprio credo impediscono di assorbire con naturalezza il contributo delle scienze psico-biologiche, che, invece, penetra tra gli interstizi della nozione di razionalità e dà corpo al modello di scientificità disegnato dalla sua sociologia. Ciò non concorda, però, con la proiezione verso la trascendenza e la ricerca dell'assoluto, che attenua il valore scientifico con la creazione di un rivestimento metafisico. Accade, così, che la componente psicologica e la metodica sperimentale certamente rafforzano il profilo scientifico della dottrina sociologica sturziana, ma altrettanto sicuramente contrastano con il sottofondo filosofico che ne costituisce il fon-

32. Ivi, p. 136.

damento e il sostegno. Per un verso, Sturzo riesce, pertanto, ad apportare un significativo aggiustamento al pensiero sociale spiritualistico, poiché lo libera dai restrittivi lacci dell'etica e offre il programma di una teoria sociologica poggiata sulla razionalità usata sul piano concreto della positività. Per un altro, smorza l'impianto positivisticò, rigorosamente empirico e sperimentale, con l'inserimento, nelle maglie della storicità, dello slancio metafisico. In un continuo rimbalzare tra le pieghe del suo storicismo dualistico.

Nirchio sintetizza il proprio giudizio critico nell'ultima pagina della monografia, dove mette in chiaro come gli aspetti problematici della costruzione di Sturzo derivino principalmente dal fatto di essersi discostato dai canoni tipici della scienza sociologica, che, circoscritta entro i limiti dell'empiria, si propone di sicuro l'enunciazione di regole descrittive della fenomenologia sociale che siano orientative dell'attività pratica, ma senza alcun valore prescrittivo. Ed invece è stata approntata una teoria della società «che è rispondente alle esigenze etiche e spirituali della concezione cristiana a cui egli ispira, ma che, sostanziata da un complesso di motivi filosofici, etici, teoretici, sembra mancare di quella autonomia e di quella validità teoretica che caratterizzano una disciplina sociologica tendente a presentarsi come scienza rigorosa»³³.

4. Nirchio e la sociologia giuridica

Con queste coordinate si può ora risalire alla ricostruzione delle tesi che affiorano dalle pagine di Nirchio e che formano l'architrave del suo pensiero. A questo fine va rimarcata la piena consonanza con le idee espresse da Di Carlo, che guarda alla sociologia come una scienza di sapore non esclusivamente empirico, ma sorretta di necessità da un'impalcatura metafisica, che può, e deve, essere individuata nella filosofia spiritualistica e personalistica, al punto da convertirsi in filosofia sociale³⁴. Ciò spiega l'interesse precipuo per il pensiero sociologico di Sturzo, attraverso il quale, in fondo, si precisano le

33. Ivi, p. 205.

34. Cf. E. Di Carlo, *Lezioni di sociologia. Anno accademico 1952-53*, Denaro e La Fauci, Palermo 1954 e *La Sociologia in Italia (Inizi, sviluppo, stato attuale)*, in *XVI^{ème} Congrès de l'Institut international de sociologie*, Communications, Imprimerie Louis Jean, Gap 1954.

proprie ascendenze culturali; si scopre, cioè, che lo spiritualismo cristiano da lei coltivato trae meno ispirazione da Rosmini che da Ventura³⁵, in considerazione del tratto antidemocratico e, quindi, più conservatore del primo, in contrasto con l'ispirazione liberale e democratica del secondo. Si riconosce, infatti, a Padre Ventura la capacità di definire i termini della conciliazione tra autorità e libertà, ma anche di far risaltare il connubio tra il messaggio cristiano, con la sua opera di spiritualizzazione della civiltà, e l'espansione delle idealità democratiche. Con la ferma convinzione che su queste linee guida, proprie di un cattolicesimo allineato all'evoluzione dei tempi, si possa inculcare l'idea che solamente con il perfezionamento religioso è possibile perseguire il progresso delle condizioni sociali, politiche ed economiche del popolo. Riecheggia inoltre il richiamo della forza spirituale e morale dei principi cristiani quale elemento di supporto per la politica e il diritto, nonché per la validità della scienza.

Si incrocia ancora la presenza della lezione di Blondel³⁶, soprattutto per ciò che concerne il superamento di ogni forma di astrattismo razionalistico a favore di un realismo ricco di concretezza, che ruota intorno alla società vista nella sua dinamicità ed intesa, per questo, come il motore dell'attività del pensiero, da cui, per un andamento quasi circolare, scaturisce l'organizzazione sociale. Questo fluire sinergico di pensiero e azione è il fondamento di una filosofia integrale diretta a sintetizzare il complesso di tutte le componenti della vita dell'uomo. Tutto ciò si riversa in una visione del sociale che approda negli scritti di Nirchio, che considera appunto il fatto sociale, in quanto atto umano, non una manifestazione esteriore dell'interiorità dell'individuo, ma l'espressione della persona nella sua integralità. Si spiega, quindi, l'attenzione che Blondel dedica agli studi di psicologia collettiva, in quanto strumento per la comprensione delle forme di condizionamento della società sulla psiche dei

35. Anche in questo caso si deve rimarcare l'influenza di Di Carlo, che dedica molta attenzione al pensiero e all'opera di P. Gioacchino Ventura: *P.G. Ventura e la rivoluzione siciliana del 1848*, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1930, *Una lettera inedita del p. Gioacchino Ventura a V. Gioberti*, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1930, *Il Padre Ventura e la repubblica*, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1950, *Tendenze sociali nel pensiero politico del Padre Ventura*, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1951, *Il Padre Ventura alla vigilia del '48 a Roma*, in «Civitas», 1962, *Decentramento e autonomia nel pensiero di P. Gioacchino Ventura (con documento inedito)*, in «Regnum Dei», 1963 e *P. Gioacchino Ventura*, in *I cattolici italiani dall'800 ad oggi*, Morcelliana, Brescia 1964.

36. Questo pensatore è trattato da Nirchio nel saggio *Influssi blondeliani in Sicilia*, in «Teoresi. Rivista di cultura filosofica», 1962, pp. 226-250.

singoli e per i conseguenti effetti sulla conformazione e l'evoluzione della storia. Un interesse ripreso da Nirchio³⁷, che sottolinea come la psicologia sociale abbia la capacità di fornire i dati sulla realtà storica necessari per l'elaborazione delle ricerche sul sociale, ma con l'avvertenza che la sociologia, quale "teoria dell'associazione", costituisce il presupposto e il fondamento della psicologia collettiva.

Nella riflessione di Sturzo risalta soprattutto l'approccio storicistico, sebbene venga rilevato come si finisca facilmente per trascendere dallo strato del contingente all'assoluto. Ebbene, tale limite concettuale permette di precisare alla sociologia palermitana che la coesistenza di una struttura filosofica e di uno spazio storico di indagine non impedisce di rimanere ancorati al grado della scientificità, purché sia garantito da un'attività speculativa di interpretazione dei fatti sociali che si attenga scrupolosamente soltanto ai dati empirici dell'esperienza storica. Ciò significa riportare la ricerca sociologica alla sua integrità, senza ripudiare il complesso di principi filosofici di riferimento, ma lavorando con l'obiettivo di rispettare i canoni di una scienza operativa, che, in quanto sapere per l'adoperabilità, si presenta con un risvolto necessariamente pratico. Pertanto, in modo netto e inequivocabile, per Nirchio la sociologia è una scienza a valenza teoretica, descrittiva e giammai normativa, sicché ha un preciso oggetto «di carattere concettuale, filosofico – e svolge – particolari funzioni critiche e metodologiche»³⁸.

Da queste premesse discende la puntuale opera di teorizzazione riguardante la sociologia giuridica. Il punto di partenza è costituito dalla coesistenza e complementarità delle distinte forme di approccio, filosofica, scientifica e sociologica, all'oggetto del diritto, che soltanto nel loro insieme riescono a comporre ed approfondire la complessa struttura del fenomeno giuridico. Nessuna esclusione e nessuna sovrapposizione, quindi, ma l'individuazione di ambiti, metodi e contenuti differenziati di ricerca.

Stabilito che queste riflessioni presuppongono tutte un valore teoretico, un primo e immediato distanziamento si può porre tra la sociologia del diritto e le scienze giuridiche. La prima è caratterizzata da un'intrinseca filosofici-

37. Con riferimento a questo ambito di studi si può ricordare l'articolo *Microsociologia e sociometria: interpersonalismo del Moreno*, in «Il Politico», 1954, n. 1, pp. 101-108.

38. G. Nirchio, *Oggetto e prospettive della odierna Sociologia*, in «Il Circolo Giuridico L. Sampolo», 1957, p. 199. Cf. anche *Considerazioni sulla scienza sociologica*, in «Il Politico», 1964, n. 1, pp. 117-133.

tà, mentre le seconde si pongono come “scienze dei concetti”³⁹. La sociologia giuridica si rivolge all’analisi dell’elemento materiale, ma non si risolve in una mera descrizione delle rilevanze strettamente empiriche. Le tipologie di diritto definite alla luce delle varie forme di socialità sono configurate sulla base del principio di causalità, il che impedisce di rinchiudersi nei limiti di una scienza naturalistica, ma di valorizzare il significato e la pregnanza della storicità. Per altro verso, non è affatto esclusa la valutazione dell’aspetto normativistico, sicché viene meno il rischio di cadere nel puro sociologismo e di attenersi alla semplice interpretazione sociologica dei fatti giuridici, come propugnato da Ehrlich. Non si estende, perciò, alla cornice formale e alla struttura logica di riferimento, che rimangono oggetto di conoscenza della scienza giuridica, a cui compete la «determinazione di concetti e [la] organizzazione unitaria del diritto in principi generali, canoni, sistemi»⁴⁰.

Più sfaccettato è il rapporto con la filosofia del diritto. Difatti, nella visione di Nirchio la sociologia sfugge ai lacci delle scienze positive per essere invece ricompresa nell’alveo di quelle speculative, di modo che la sociologia del diritto necessita della presenza di superiori criteri direttivi di valutazione di carattere filosofico. Tali principi, alla luce dei quali deve essere effettuata l’analisi della realtà sociale, sono dettati in precedenza dalla filosofia del diritto. Il lavoro sociologico richiede, infatti, la precisazione preliminare del concetto di diritto, perché l’osservazione e la descrizione dei fatti giuridici in relazione alla dinamica sociale può essere compiuta solamente all’interno di una definizione speculativa dell’idea di natura. Si intuisce che i supremi criteri filosofici, che garantiscono la stretta connessione tra sociologia giuridica e filosofia del diritto corrispondono in sintesi ai principi di diritto naturale, dal momento che è essenziale alle esigenze di giuridicità «il carattere di absolutezza, di necessità, il valore etico costituente il saldo criterio cui deve ispirarsi il diritto positivo nel suo processo evolutivo»⁴¹. Si ripropone, cioè, il tipico modello giusnaturalistico, non quello razionalistico della modernità, ma quello “classico”, fondato sui caratteri propri della “natura umana”, da cui derivano regole universali di condotta e a cui devono rapportarsi le concrete manifestazioni di diritto posi-

39. Il tema ritorna anche in *Sociologia giuridica e scienza del diritto (a proposito di un recente giudizio del Carnelutti)*, in «Il Circolo Giuridico L. Sampolo», 1959.

40. G. Nirchio, *Introduzione alla sociologia giuridica*, cit., p. 69.

41. Ivi, p. 47.

tivo. Il diritto naturale è inteso come una realtà metafisica, che si esprime nella storia in diverse forme e secondo differenti processi di formazione, nei quali è presente, ma nei quali non si esaurisce. In questo senso l'indagine sociologica consente di apprendere come la giuridicità non si risolve nella normatività, ma rivela la forza delle altre modalità di determinazione del diritto e, nello stesso tempo, come la formalità del diritto positivo trovi fondamento nel diritto naturale e negli elementi costitutivi della natura delle cose, che aspira perennemente all'instaurazione del giusto.

Queste tesi sono mutate dalla filosofia tomista, che, secondo Nirchio, propugna la possibilità di verificare le tendenze naturali ed universali dell'uomo in modo obiettivo, ovvero sotto il profilo sociologico, nell'impatto con la realtà sociale. Pertanto, alla sociologia giuridica si imputa il compito di studiare dal punto di vista fattuale, affidandosi a criteri giusnaturalistici, le forme, tanto normative quanto spontanee e di diritto vivente, e le leggi, che traducono nell'esperienza storica il diritto naturale. La ricerca sugli aspetti genetici ed evolutivi, ma anche sui fattori causali, sulle implicazioni psicologiche e sull'azione dell'inconscio, che interessano la realtà sociale del diritto, giammai produce conclusioni di ordine deontologico. Ed invece, costruita come una ramificazione della sociologia generale, beninteso considerata quale filosofia sociale, la sociologia giuridica, per la sua valenza critica, riesce ad assolvere, indirettamente, anche una funzione pratica e ad influenzare le scelte di politica del diritto. La conoscenza dei legami tra diritto e società permette, infatti, di adeguare le istituzioni giuridiche alle mutevoli esigenze sociali e di orientare l'attività del legislatore verso idonei programmi di riforma.

In questo articolato piano definitorio sono presenti *in nuce* i diversi indirizzi seguiti dalla sociologia giuridica nelle successive fasi di sviluppo. Quelli più teorici riguardanti l'analisi del processo di formazione e di applicazione del diritto, ma, in virtù del sostrato personalistico, anche quelli concernenti i comportamenti dei protagonisti attivi della dinamica giuridica, nonché quelli diretti a osservare, comprendere e modificare gli effetti che colpiscono i soggetti passivi della vita del diritto.

Risalta, in più, l'originalità della proposta di Nirchio. Ha, infatti, evidenziato i limiti delle costruzioni strettamente positivistiche, ma ha riscontrato, al contempo, le carenze incontrate tanto dai seguaci del neokantismo quanto dai pensatori di provenienza neoidealistica in versione critica. In questo senso non

si discosta dalle osservazioni avanzate da Treves, che, nel tracciare il panorama del pensiero sociale italiano, individua una tendenza, derivante dal positivismo, che cerca di elaborare una filosofia sociale storicista o spiritualista, ed un'altra, nata dall'interno stesso della filosofia idealista, che si indirizza verso la configurazione di una metafisica della società⁴². Ma si spinge più in profondità, perché comprende, e sottolinea, la povertà di prospettive sia per quelle tesi che pervengono al mero riconoscimento della realtà oggettiva del sociale, sia per quelle che si fermano a ricondurre i fatti sociali nell'alveo dello spirito pratico. Inoltre non manca di contestare chi assume la relazionalità o socialità come forma trascendentale di tutta la vita pratica, poiché finisce per condizionare anche la successiva teorizzazione in termini spiritualistici. Intuisce, cioè, l'incapacità di uscire da uno schema che mantenga sia la distinzione tra forma e contenuto specifico, sia quella tra interiorità ed esteriorità, per ricreare, in definitiva, i presupposti per un sostanziale affinamento della visione idealistica, realizzata mediante l'assunzione della spiritualità umana come capace di attribuire alla storia un valore⁴³.

La definizione di un impianto concettuale aderente alla concezione spiritualistica del realismo cristiano conduce, invece, Nirchio a soluzioni del tutto differenti. La realtà sociale, e quindi anche quella del diritto, si radica nell'esperienza storica, che va analizzata con l'idea che i fatti sociali, come ogni altro atto dell'uomo, sono espressione della persona nella sua integralità. L'indagine sociologica, teoretica, è sostenuta, pertanto, da principi filosofici, che non interferiscono con l'approccio scientifico al complesso, materiale ed obiettivo, dei fenomeni sociali, e quindi anche dei fenomeni giuridici, finalizzato alla scoperta dei loro fattori genetici ed evolutivi. Orientano, invece, la decodificazione del sociale, per rinvenire i fattori causali ed individuare nel concreto gli aspetti costitutivi della natura dell'uomo. Una impostazione capace di fornire una chiave interpretativa della società e della realtà giuridica non asettica, ma,

42. Così R. Treves, *Sociologia e filosofia sociale nel pensiero italiano contemporaneo*, in C. Nitsch, *Renato Treves esule in Argentina. Sociologia, filosofia sociale, storia. Con documenti inediti e la traduzione di due scritti di Treves*, Accademia delle Scienze di Torino, Torino 2015, originariamente in «*Revista mexicana de sociologia*», 1941, n. 1, pp. 5-23.

43. Il riferimento esplicito è a Felice Battaglia, che guarda al passaggio dall'idealismo allo spiritualismo cristiano, o, come egli stesso afferma, valorativo quale perfezionamento di un processo di approfondimento critico. I rilievi sul pensiero di Battaglia sono contenuti in *Oggetto e prospettive della odierna Sociologia*, cit.

al contrario, in grado di garantire la scientificità della ricerca sociologica all'interno di un processo conoscitivo filosoficamente indirizzato. L'indispensabile relazione dialettica tra le due forme di sapere imprime l'impulso ad elevarsi dai contenuti empirici dell'esperienza per proiettarsi verso la dimensione metafisica. Così concepito, questo tipo di studio sociologico-giuridico si dimostra adatto a rivestire la lettura dei dati della realtà di un profondo senso etico, non in modo generico o relativistico, ma contenutisticamente regolato, in virtù della sua apertura al trascendente, là dove risiede il fondamento dell'essere. Una prospettiva dotata di una tensione radicalmente problematica, che è stata, però, inopportunamente dispersa.

Riferimenti bibliografici

- Andrini S., *Max Weber en Italie : un siècle d'attention*, in P. Lascoumes (a cura di), *Actualité de Max Weber pour la sociologie du droit*, LGDJ, Paris 1995.
- Andrini S., *Percezione sociologica e cultura giuridica: Tullio Ascarelli*, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», 1, 2012.
- Burgalassi M.M., *Itinerari di una scienza: la sociologia in Italia tra Otto e Novecento*, Franco-Angeli, Milano 1996.
- Capograssi G., *Analisi dell'esperienza comune*, Athenaeum, Roma 1930.
- Capograssi G., *Studi sull'esperienza giuridica*, Maglione, Roma 1932.
- Capograssi G., *Il problema della scienza del diritto*, Foro Italiano, Roma 1937.
- Di Carlo E., *P.G. Ventura e la rivoluzione siciliana del 1848*, «Rassegna storica del Risorgimento», 1930.
- Di Carlo E., *Una lettera inedita del p. Gioacchino Ventura a V. Gioberti*, «Rassegna storica del Risorgimento», 1930.
- Di Carlo E., *Il Padre Ventura e la repubblica*, «Rassegna storica del Risorgimento», 1950.
- Di Carlo E., *Tendenze sociali nel pensiero politico del Padre Ventura*, «Rassegna storica del Risorgimento», 1951.
- Di Carlo E., *Lezioni di sociologia. Anno accademico 1952-53*, Denaro e La Fauci, Palermo 1954.
- Di Carlo E., *La sociologia in Italia (Inizi, sviluppo, stato attuale)*, in *XVI^{ème} Congrès de l'Institut international de sociologie*, Communications, Imprimerie Louis Jean, Gap 1954.
- Di Carlo E., *Il Padre Ventura alla vigilia del 48 a Roma*, «Civitas», 1962.

- Di Carlo E., *Decentramento e autonomia nel pensiero di P. Gioacchino Ventura (con documento inedito)*, «Regnum Dei», 1963.
- Di Carlo E., *P. Gioacchino Ventura*, in *I cattolici italiani dall'800 ad oggi*, Morcelliana, Brescia 1964.
- Fassò G., *La storia come esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano 1953.
- Giuliani A., *Ricerche in tema di esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano 1957.
- Nardi-Greco C., *Sociologia giuridica*, F.lli Bocca, Roma-Torino-Milano 1907.
- Nirchio G., *G.B. Vico e la scienza del diritto*, «Sophia», 2, 1951.
- Nirchio G., *Pasquale Galluppi e la sua interpretazione del pensiero cartesiano*, «Sophia», 2, 1951.
- Nirchio G., *L'arte musicale come scienza del linguaggio*, «Rivista musicale italiana», 1951.
- Nirchio G., *L'autonomia del diritto nel sistema crociano*, «Sophia», 1, 1952.
- Nirchio G., *I presupposti metodologici della teoria ardigoiana delle idealità sociali*, «Il Circolo Giuridico», 1952,
- Nirchio G., *Una nuova interpretazione della filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio*, «Sophia», 1, 1953.
- Nirchio G., *La sociologia come scienza autonoma: tecniche sociografiche e sociometriche*, «Il Politico», 1-4, 1953.
- Nirchio G., *Il diritto come fenomeno culturale*, «Il Politico», 2, 1953.
- Nirchio G., *Intorno al pensiero di Gustav Radbruch*, «Il Politico», 3, 1953.
- Nirchio G., Recensione a G. Radbruch, *Rechtsphilosophie*, «Il Politico», 3, 1953.
- Nirchio G., Traduzione e introduzione di G. Simmel, *Kant. Sedici lezioni tenute all'Università di Berlino*, Cedam, Padova 1953.
- Nirchio G., *Microsociologia e sociometria: interpersonalismo del Moreno*, «Il Politico», 1, 1954.
- Nirchio G., *Sociologia e filosofia: significato e valore filosofico della sociologia*, «Il Politico», 3, 1954.
- Nirchio G., *Teoria e ricerca nella sociologia contemporanea*, «Il Politico», 3, 1956.
- Nirchio G., *Introduzione alla Sociologia giuridica*, I, Arti Grafiche A. Renna, Palermo 1957.
- Nirchio G., *Società e diritto nella visione umanistica della vita di Luis Recaséns Siches*, Renna, Palermo 1957.
- Nirchio G., *Oggetto e prospettive della odierna Sociologia*, «Il Circolo Giuridico L. Sampolo», 1957.
- Nirchio G., *La teoria giuridico-sociologica di Roberto Ardigò*, in R. Orecchia (a cura di), *Filosofia del diritto e discipline affini. Atti del III Congresso nazionale di filosofia del diritto*, Giuffrè, Milano 1958.

- Nirchio G., *A proposito di vecchia e nuova sociologia*, in «Il Politico», 4, 1958.
- Nirchio G., *La sociologia religiosa in Francia*, in «Idea», 9, 1959.
- Nirchio G., *Sociologia giuridica e scienza del diritto (a proposito di un recente giudizio del Carne-
lutti)*, «Il Circolo Giuridico L. Sampolo», 1959.
- Nirchio G., *Il diritto vivente*, in *Atti del IV Congresso nazionale di filosofia del diritto. La norma
giuridica. Diritto pubblico e diritto privato*, Giuffrè, Milano 1960.
- Nirchio G., *Italienische Untersuchungen zum jus vivens*, «Archiv für Rechts-und Sozialphi-
losophie», 4, 1960.
- Nirchio G., *Socialità, autorità e libertà nel pensiero di Luigi Sturzo*, «Sociologia», 1-4, 1961.
- Nirchio G., *La scienza delle cose e delle storie umane nel pensiero di Cataldo Jannelli*, «Sociolo-
gia», 1-4, 1961.
- Nirchio G., *Lo storicismo sociologico di Luigi Sturzo*, «Il Circolo Giuridico», 1962, 1.
- Nirchio G., *Influssi blondeliani in Sicilia*, «Teoresi. Rivista di cultura filosofica», 1962.
- Nirchio G., *Il pensiero sociale di Luigi Sturzo*, Editoriale Ibis, Palermo 1964.
- Nirchio G., *Considerazioni sulla scienza sociologica*, «Il Politico», 1, 1964.
- Nirchio G., *Marxismo, scienza del diritto e sociologia*, «Celebes», 2, 1964.
- Opocher E., *Il valore dell'esperienza giuridica*, Tipografia Crivellari, Treviso 1947.
- Orestano R., *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Giappichelli, Torino 1953.
- Pellizzi C., *Gli studi sociologici in Italia nel nostro secolo*, «Quaderni di Sociologia», 20-21,
1956.
- Pellizzi C., *Italy*, in Roucek J.S. (ed.), *Contemporary Sociology*, Philosophical Library, New
York 1958.
- Satta S., *Attualità di Lodovico Mortara*, in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Cedam, Padova
1968.
- Scaglia A., *25 anni dell'Associazione nazionale di sociologia. Materiali per scriverne la storia*,
Quaderno 39, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università di Trento, 2007.
- Simmel G., *I problemi fondamentali della filosofia* (traduzione di A. Banfi), Vallecchi, Firenze
1920.
- Simmel G., *Schopenhauer e Nietzsche*, trad. it. di G. Perticone, Paravia, Torino 1923.
- Simmel G., *Il conflitto della civiltà moderna*, trad. it. di G. Rensi, F.lli Bocca, Torino 1925.
- Simmel G., *L'intuizione della vita*, trad. it. di F. Sternheim, Bompiani, Milano 1938.
- Simonelli M.A., *Il diritto e la sua ombra. Le idealità giuridiche nella cultura del positivismo
italiano*, «Annali dell'Università degli Studi del Molise», 10, 2008.

- Treves R., *Sociologia y filosofia social*, Editorial Losada, Buenos Aires 1941.
- Treves R., *Introducción a las investigaciones sociales*, Universidad Nacional de Tucumàn, Tucumàn 1942.
- Treves R., *Diritto e cultura*, Giappichelli, Torino 1947.
- Treves R., *La doctrina del estado de Hermann Heller*, «Revista del Ministerio de Justicia», 1957.
- Treves R., *Gli studi e le ricerche sociologiche in Italia*, in Aa.Vv., *La sociologia nel suo contesto sociale. Atti del IV Congresso mondiale di sociologia*, Laterza, Bari 1959.
- Treves R., *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi* [1987], Einaudi, Torino 1993.
- Treves R., *Sociologia e filosofia sociale nel pensiero italiano contemporaneo*, in C. Nitsch, *Renato Treves esule in Argentina. Sociologia, filosofia sociale, storia – Con documenti inediti e la traduzione di due scritti di Treves*, Accademia delle Scienze di Torino, Torino 2015
- Viola F., *L'insegnamento della Filosofia del diritto*, in G. Purpura (a cura di), *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. Origini, vicende ed attuale assetto*, Kalòs, Palermo 2007.